

REGOLAMENTO (UE) N. 704/2014 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 2014****che modifica il regolamento (UE) n. 211/2013 relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione ⁽²⁾ fissa le prescrizioni in tema di certificazione dei germogli e dei semi destinati alla produzione di germogli importati nell'Unione.
- (2) Durante recenti audit effettuati dai servizi d'ispezione della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario) in paesi terzi, sono emerse una serie di carenze. Esse riguardano la capacità delle autorità competenti di certificare che i semi destinati alla produzione di germogli siano prodotti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e in particolare delle disposizioni generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui alla parte A dell'allegato I del medesimo.
- (3) Per mantenere il più elevato livello di tutela dei consumatori e dar tempo ai paesi terzi di adottare i correttivi necessari per rendere più solido il sistema di certificazione, è opportuno permettere che il paese d'origine abbia l'alternativa di sostituire la certificazione relativa alle disposizioni generali in materia di igiene per la produzione primaria con un esame microbiologico dei semi destinati alla produzione di germogli prima dell'esportazione verso l'Unione. A tal fine, occorre modificare anche il modello di certificato di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 211/2013.
- (4) Questo provvedimento dovrebbe essere limitato nel tempo fino a quando i paesi terzi non possano garantire che le carenze sono state eliminate.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 211/2013 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Prescrizioni in tema di certificazione

1. Le partite di germogli o di semi destinati alla produzione di germogli importate nell'Unione e originarie di o spedite da paesi terzi sono accompagnate da un certificato in conformità al modello stabilito nell'allegato, dal quale risulti: che i germogli o i semi sono stati prodotti in condizioni che soddisfano i requisiti generali in tema di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004; che i germogli sono stati prodotti in condizioni che rispettano i principi di rintracciabilità stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 ^(*); che sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione ^(**) e che rispettano i criteri microbiologici stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli (GUL 68 del 12.3.2013, pag. 26).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Il certificato ed, eventualmente, i risultati delle prove microbiologiche sulle enterobatteriacee di cui al paragrafo 4 del presente articolo, devono essere redatti nelle lingue ufficiali del paese terzo di spedizione e dello Stato membro in cui avviene l'importazione nella UE o essere accompagnati da una traduzione conforme in tali lingue ufficiali. Se lo Stato membro di destinazione lo richiede, il certificato dev'essere inoltre accompagnato da una traduzione giurata nelle lingue ufficiali di tale Stato membro. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua.

2. L'originale del certificato accompagna la partita sino alla sua destinazione finale indicata nel certificato.
3. In caso di frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia del certificato.
4. Tuttavia, in deroga all'obbligo di cui al paragrafo 1 di attestare ufficialmente che i semi sono stati prodotti in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 852/2004 e fino alla data del 1° luglio 2015, le partite di semi per germogli destinati a essere esportati verso l'Unione devono essere sottoposte, prima dell'esportazione, a un esame microbiologico sulle enterobatteriacee per verificare il rispetto delle condizioni igieniche di produzione. I risultati di tali prove microbiologiche non devono superare le 1000 ufc/g.
5. Gli operatori del settore alimentare che producono germogli con semi importati devono mettere il certificato e i risultati delle prove a disposizione delle autorità competenti, qualora esse lo richiedano.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16).

(**) Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68, del 12.3.2013, pag. 24)» .

- 2) L'articolo 4 è soppresso.
- 3) Il modello di certificato per l'importazione di germogli o di semi destinati alla produzione di germogli riportato nell'allegato è sostituito dal testo allegato al presente regolamento.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«MODELLO DI CERTIFICATO PER L'IMPORTAZIONE DI GERMOGLI O DI SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI

PAESE:

Certificato per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	1.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		1.2. Numero di riferimento del certificato		1.2.a.	
			1.3.			
			1.4.			
	1.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		1.6.			
	1.7. Paese di origine	Codice ISO	1.8. Codice della regione di origine	1.9. Paese di destinazione	Codice ISO	1.10.
	1.11. Luogo di origine dei semi e/o dei germogli Nome Indirizzo		1.12.			
	1.13. Luogo di carico		1.14. Data della partenza			
	1.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Autoveicolo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimenti documentali		1.16.		1.17.	
	1.18. Descrizione della merce			1.19. Codice del prodotto (codice SA)		
						1.20. Quantità (kg)
	1.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/>					1.22. Numero di colli
	1.23. Numero del sigillo/del container					1.24. Tipo di imballaggio
	1.25. Merce certificata per : Consumo umano <input type="checkbox"/>					
1.26.			1.27.			
1.28. Identificazione della merce Impianto di fabbricazione Numero di colli Natura della merce Peso netto Numero del lotto						

PAESE

Certificato per l'importazione di germogli o di semi destinati alla produzione di germogli

II. Informazioni sanitarie		II.a Numero di riferimento del certificato
Parte II: Certificazione	II.1.1.	Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 852/2004 e certifica che :
	(¹)	[[II.1.1. II.1.1. i semi di cui al presente certificato sono stati prodotti in condizioni che rispettano il regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare i requisiti generali in tema di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui alla parte A del medesimo];
	(¹) oppure	[[II.1.1. una serie di campioni dei semi è stata testata per le enterobatteriacee e i risultati non hanno superato le 1000 UFC/g ² . Il laboratorio d'analisi è accreditato ai sensi della norma ISO 17025 per le analisi].
	II.1.2.	i germogli sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti a norma dei principi stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione (³);
II.1.3.	i germogli sono stati prodotti in condizioni che rispettano i principi di rintracciabilità stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione (⁴) e i criteri microbiologici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 (⁵).	
Note		
Parte I:		
— Casella I.7: Inserire il codice ISO del paese di origine dei semi.		
— Casella I.11: Nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese di origine indicato nella casella 1.7. Indicare il nome e l'indirizzo dello stabilimento che raccoglie i semi e/o i germogli. Cancellare le voci non pertinenti.		
— Casella I.15: Numero di registrazione (vagone ferroviario o container e autoveicoli), numero del volo (aereo) o nome (nave). Se il trasporto avviene in container, indicare alla casella I.23. il numero totale dei container, il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare le autorità competenti del punto di controllo adeguato della UE (facoltativo).		
— Casella I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91, 1214 90.		
— Casella I.20: Indicare il peso lordo e il peso netto totali, in kg.		
— Casella I.23: in caso di container o scatole, indicare il numero del container e l'eventuale numero del sigillo.		
— Casella I.28: Impianto di fabbricazione: inserire il nome degli stabilimenti di produzione dei semi.		
Parte II:		
(¹) Cancellare le voci non pertinenti.		
(²) Per il campionamento e i test, è stato preso in sottocampioni di 50 g un campione rappresentativo pari ad almeno lo 0,5 % del peso dei lotti dei semi. Da tale campione, sono stati preparati 5 sottocampioni di 25 g, ai sensi della norma ISO 6887-4:2003, analizzati per le enterobatteriacee ai sensi della norma ISO 21528-2.		
(³) Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68, del 12.3.2013, pag. 24).		
(⁴) Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68, del 12.3.2013, pag. 16).		
(⁵) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).		
— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa regola si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.		
Ispettore ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:
Data:		Firma:
Timbro»		